

D.L. N.230 del 4.7.2012: Modifiche alla L.R. 3/12/2007 N.39 (Programmi regionali di intervento strategico “P.R.I.S.” per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale”.

Dopo il primo periodo di applicazione della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 sono emerse esigenze di modifica che, pur mantenendo lo spirito e le finalità della legge, ne consentano una migliore e più estesa applicazione.

Articolo 1. L'articolo 1 è stato riscritto al fine di chiarire e puntualizzare con maggiore precisione le finalità della legge. In particolare il comma 2 precisa che i P.R.I.S. individuano le soluzioni necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale. Il comma 3 estende il contenuto del PRIS ad un obiettivo di carattere più generale di programmazione strategica integrata.

Articolo 2. Dopo l'articolo 1 è inserito l'articolo 1bis (Programmi d'intervento) che prevede la possibilità, a favore degli enti locali, di adottare Programmi d'intervento analoghi ai P.R.I.S. applicando quindi le norme dei medesimi, se compatibili, per la soluzione delle problematiche relative alla realizzazione di opere pubbliche di loro competenza.

Articolo 3. Il comma 1 dell'articolo 3 toglie il riferimento puntuale alle opere della legge obiettivo in quanto riduttivo ed introduce la possibilità per gli enti locali di richiedere alla Regione la promozione della definizione dei P.R.I.S. negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle opere di cui all'art.1.

Articolo 4. La prima parte del comma 1 dell'articolo 4 viene riscritta ponendo in capo al soggetto attuatore dell'infrastruttura l'elaborazione della proposta del P.R.I.S., sentito il competente ente locale.

Articolo 5. E' prevista una modifica del comma 1 dell'articolo 5 nel quale le parole “opportuni strumenti concertativi” sono sostituite dalla parola “accordi”.

Articolo 6. L'articolo 6 viene modificato in più punti. Nel comma 1 è inserito il progetto definitivo qualora manchi il progetto preliminare. Viene poi riscritto il comma 4 disponendo che i locatari che perdono gli alloggi per effetto della realizzazione di un opera pubblica, se chiedono di essere ricollocati in alloggi di ERP che non sono assegnabili per carenza manutenzione, hanno diritto ad un'indennità per spese di trasloco ed allaccio utenze.

All'Ente proprietario degli alloggi va un'indennità di 30.000,00 € per la ristrutturazione e la messa a norma degli stessi.

Il comma 5 dispone che le indennità suddette sono indicizzate annualmente.

Il comma 6 sostituisce il territorio regionale con quello provinciale tenuto conto delle modifiche introdotte nella normativa dell'ERP.

Dopo il comma 8 sono introdotti alcuni nuovi commi. Il comma 8 bis prevede che i locatari residenti e dimoranti negli immobili di cui al comma 1 possono concorrere all'assegnazione degli alloggi di E.R.P. purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. In tale ipotesi la perdita dell'immobile è equiparata allo sfratto esecutivo.

Il comma 8 ter dispone che in caso di assegnazione il soggetto attuatore dell'infrastruttura corrisponda delle indennità sia all'Ente proprietario dell'alloggio di ERP per la messa a disposizione dello stesso che al locatario; il comma 8 quater prevede l'indicizzazione di tali indennità.

Nel comma 9 la parola "produttive" è sostituita da "economiche" che ricomprende una gamma più ampia di attività.

Articolo 7. Dopo l'articolo 6 è aggiunto l'articolo 6 bis (Tutele accessorie) che prevede:
al comma 1 ulteriori interventi di tutela sociale a favore dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1 che non rientrino nelle previsioni di cui all'articolo 6. Tali interventi, da definire quindi di volta in volta, sono inseriti nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione del P.R.I.S., ferma restando la possibilità di applicare, in tutto o in parte, l'indennità prevista dall'articolo 6 comma 2;

al comma 2 la corresponsione di una congrua indennità compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo, da definire nel P.R.I.S. nei confronti delle micro, piccole e medie imprese.

Articolo 8. L'articolo 7 è sostituito, modificando anche il titolo che diventa "Iter di partecipazione". L'originaria formulazione prevedeva l'istituzione del Tavolo Tecnico per le Infrastrutture della legge obiettivo e per le infrastrutture d'interesse regionale. Nel nuovo testo è previsto invece che la definizione della progettazione preliminare o in mancanza di essa di quella definitiva, avvenga a cura del soggetto attuatore attraverso un percorso partecipato con i soggetti interessati alla realizzazione delle opere. Tale progettazione è corredata dalla proposta del P.R.I.S. per la definizione delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale.

Articolo 9. Abroga l'articolo 8 (Monitoraggio delle infrastrutture) in un ottica di semplificazione.

Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 39/2007)

1.L'articolo 1 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 39 (Programmi regionali di intervento strategico (P.R.I.S.) per agevolare la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali attraverso la ricerca della coesione territoriale e sociale. Modifiche alle

legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

“Articolo 1
(Finalità)

1. La Regione Liguria, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, prevede, quali strumenti della propria azione, i Programmi Regionali di Intervento Strategico, di seguito denominati P.R.I.S.
2. I P.R.I.S. individuano le soluzioni necessarie a garantire la sostenibilità delle scelte, a risolvere le problematiche delle collettività e dei territori coinvolti dalla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di preminente interesse nazionale e delle altre opere infrastrutturali d'interesse statale e regionale.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2 i P.R.I.S. operano per realizzare obiettivi di programmazione strategica integrata.”

Articolo 2
(Inserimento dell'articolo 1 bis della l.r. 39/2007)

1. Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

“Articolo 1 bis
(Programmi d'intervento)

1. Gli enti locali hanno la facoltà di adottare Programmi d'Intervento analoghi ai P.R.I.S. per risolvere le problematiche derivanti dalla realizzazione di infrastrutture e di opere pubbliche di loro competenza.
2. Ai Programmi di cui al comma 1 si applicano le norme della presente legge in quanto compatibili.”

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 39/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“1. La Regione promuove, anche su richiesta dei competenti enti locali, la definizione dei Programmi regionali d'intervento strategico (P.R.I.S.) negli ambiti territoriali interessati dalla realizzazione delle opere di cui all'articolo 1.”.

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 39/2007)

1. La prima parte del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:

“1. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1, il soggetto attuatore dell’infrastruttura, elabora, sentito il competente ente locale, la proposta del P.R.I.S, sulla base dei seguenti elementi costitutivi:”

Articolo 5 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 39/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 le parole “gli opportuni strumenti concertativi, come previsti dalla vigente normativa statale e regionale,” sono sostituite dalle parole “gli accordi di cui alla vigente normativa,”.

Articolo 6 (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 39/2007)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 le parole “all’articolo 3, comma 1” sono sostituite dalle parole “all’articolo 1, comma 2” e dopo la parola “dell’infrastruttura” sono aggiunte le parole “o, in mancanza di esso, del progetto definitivo”.

2. I commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Ai locatari, residenti e dimoranti negli immobili di cui al comma 1, che chiedano la ricollocazione in alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), non assegnabili in quanto in carente stato di manutenzione, non è corrisposta l’indennità speciale di cui al comma 2, ma spettano Euro 10.000,00 aggiornati annualmente sulla base dell’indice ISTAT, per spese di trasloco ed allaccio utenze.

5. Nell’ipotesi di cui al comma 4 l’indennità di cui al comma 2 è corrisposta all’Ente proprietario degli alloggi nella misura di Euro 30.000,00, aggiornati annualmente sulla base dell’indice ISTAT, per la ristrutturazione e messa a norma degli alloggi interessati.”.

4. Al comma 6 le parole “sul territorio regionale” sono sostituite dalle parole “nell’ambito del territorio provinciale.”

5. Dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

“8 bis. I locatari residenti e dimoranti negli immobili di cui al comma 1, possono richiedere l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore. In tale caso la perdita dell’immobile è equiparata allo sfratto esecutivo.

8 ter. In caso di assegnazione è corrisposta l’indennità di Euro 30.000,00 all’Ente proprietario dell’alloggio di E.R.P. in relazione alla messa a disposizione dello stesso ed €10.000, 00 al locatario per spese di trasloco ed allaccio utenze.

8 quater. Le indennità di cui al comma 8 ter sono aggiornate annualmente sulla base dell’indice ISTAT.”.

6. Al comma 9 la parola “produttive” è sostituita dalla parola “economiche”.

Articolo 7
(Inserimento dell'articolo 6 bis della l.r. 39/2007)

1. Dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

“Articolo 6 bis (Tutele accessorie)

1. Qualora la situazione abitativa ed i requisiti dei soggetti collocati in immobili incompatibili con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, non rientri nelle previsioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, ma la situazione richieda comunque un intervento di tutela sociale, il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all'articolo 4 lettera f), prevede le necessarie soluzioni, ferma restando la possibilità di applicare, in tutto o in parte, l'indennità prevista dall'articolo 6, comma 2.
2. Nei casi di micro, piccole e medie imprese, definite in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita con D.M. 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) la cui attività sia incompatibile con la realizzazione delle infrastrutture di cui all'articolo 1, il P.R.I.S., nelle regole di attuazione e nelle regole di gestione di cui all'articolo 4, lettera f), prevede la corresponsione da parte del soggetto attuatore di una indennità, fino all'importo di Euro 40.000,00, compensativa delle spese di trasloco e del fermo produttivo.”.

Articolo 8
(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 39/2007)

1. L'articolo 7 della l.r. 39/2007 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7
(Iter di partecipazione)

1. La progettazione preliminare, o in assenza, la progettazione definitiva, delle infrastrutture di cui all'articolo 1 è definita, a cura del soggetto attuatore, attraverso un percorso partecipato con i soggetti interessati alla realizzazione delle opere.
2. La progettazione di cui al comma 1 è corredata dalla proposta del P.R.I.S. di cui all'articolo 4, comma 1, per la definizione delle opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale.”.

Articolo 9
(Abrogazione articolo 8 della l.r. 39/2007)

1. L'articolo 8 è abrogato.